



Il periodo trascorso in tale posizione non è computabile agli effetti dell'anzianità di servizio, e, conseguentemente, ai fini dell'indennità di anzianità e della determinazione della rendita vitalizia di quiescenza.

Inoltre, in aderenza ad una disposizione interna della Direzione Generale in data 21 novembre 1933, l'impiegato dovrà corrispondere nel periodo di aspettativa l'intero importo dei contributi previdenziali, sia per la quota relativa alla polizza individuale a lui intestata, sia per la quota destinata al fondo di integrazione.

Conseguentemente, l'eventuale concessione dell'aspettativa allo Ispettore Massera Terrebbe regolata dalle norme prima indicate.

Il Direttore Generale, vista la suesposta relazione del Servizio Personale, sottopone quanto in essa contenuto al Consiglio di Amministrazione per le decisioni di competenza.

Il Comitato Permanente,